



---

# OSTSCHWEIZER BVG- UND STIFTUNGSAUFSICHT

---

San Gallo, Gennaio 2021

Alle istituzioni di previdenza sottoposte alla vigilanza della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

Gentili Signore, Egregi Signori

Quest'anno non siamo nella condizione di inviarvi l'invito all'evento «Neues zum BVG» previsto a Gossau rispettivamente a Coira. Vogliamo tuttavia informarvi che l'evento si svolgerà nei giorni seguenti:

**Gossau: 28 ottobre 2021**  
**Coira: 4 novembre 2021**

Saremo lieti di potervi incontrare personalmente in una delle due occasioni.

Al fine di garantire un'efficiente attività di vigilanza nei vostri confronti, vogliate prendere buona nota delle informazioni allegate.

Restiamo volentieri a disposizione per ogni eventualità, e siamo felici di poter collaborare con vicendevole profitto con la vostra istituzione di previdenza.

Cordiali saluti  
Vigilanza sulle fondazioni e LPP  
della Svizzera orientale

Stefan Stumpf  
*Direttore*

**Copia per conoscenza:**

- Periti in materia di previdenza professionale
- Organi di revisione

---

## 1. Novità dal 1° gennaio 2021

### **Diritto alla prosecuzione dell'assicurazione art. 47a LPP**

Nell'ambito della modifica della legge federale sulle prestazioni complementari, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, con l'art. 47a LPP (anch'esso entrato in vigore il 1° gennaio 2021) è stato sancito il diritto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione nel secondo pilastro allorquando il rapporto di lavoro è sciolto da parte del datore di lavoro, dopo che il dipendente abbia compiuto i 58 anni.

Contestualmente all'adozione della legge COVID-19 (SR 818.102), il Parlamento ha inoltre previsto l'introduzione di una disposizione transitoria dell'articolo 47a LPP (v. art. 20 legge COVID-19). In questo modo gli assicurati oltre i 58 anni che subiscono una perdita involontaria del posto di lavoro posteriormente al 31 luglio 2020 potranno chiedere la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP a partire dal 1° gennaio 2021

Gli istituti di previdenza devono includere il diritto alla continuazione dell'assicurazione nei loro regolamenti. I regolamenti devono essere adeguati alle nuove disposizioni di legge entro il 31 dicembre 2021 e sottoposti per esame alla sottoscritta Autorità di vigilanza.

### **COVID-19, pagamento dei contributi dei dipendenti con la riserva contributi del datore di lavoro**

Sulla base dell'art. 16 della legge COVID-19, il Consiglio federale ha deciso nella sua riunione dell'11 novembre 2020 che i datori di lavoro possono utilizzare nuovamente le riserve contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei dipendenti alla previdenza professionale (COVID-19-Ordinanza sulla previdenza professionale dell'11 novembre 2020, RS 831.471). L'ordinanza è entrata in vigore il 12 novembre 2020 ed è limitata al 31 dicembre 2021.

## 2. Termine per l'inoltro del rapporto di gestione

La documentazione completa e revisionata deve essere inoltrata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. Significa che per l'anno contabile 2020, chiuso al 31 dicembre 2020, la documentazione dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno 2021.

## 3. Richiesta di proroga

Una proroga per la trasmissione del rapporto di gestione è concessa di principio per un massimo di due mesi, e deve essere inoltrata entro il termine di presentazione ordinario. La proroga viene concessa unicamente nel caso in cui l'istituzione di previdenza o l'ufficio di revisione attestino per iscritto che non sussiste una situazione di scoperto.

## 4. Documentazione da trasmettere

Documenti necessari:

- conto annuale (bilancio, conto economico, allegato) validamente sottoscritto;
- rapporto dell'ufficio di revisione;
- verbale di approvazione del conto annuale da parte del Consiglio di fondazione. Il verbale (o i verbali) devono essere sottoscritti dal verbalizzante e dal Presidente dell'istituzione di previdenza;

- il bilancio tecnico rispettivamente il rapporto attuariale del perito in materia di previdenza professionale, nel caso in cui questi documenti siano stati allestiti sulla base dei dati alla chiusura del bilancio;
- altri documenti richiesti dall'Autorità di vigilanza.

Tutti i documenti devono essere di regola firmati in originale.

## 5. Sottocopertura

Richieste di proroga per le istituzioni di previdenza in sottocopertura non saranno concesse.

## 6. Direttive della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Nel 2020 la CAV PP ha revocato le seguenti direttive:

- Direttive CAV PP D – 04/2014 del 2 luglio 2014 («Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio»)

Tutte le direttive della CAV PP sono consultabili nella versione attuale sul sito:  
[www.oak-bv.admin.ch](http://www.oak-bv.admin.ch).

## 7. Indicazioni generali

### Regolamenti

I regolamenti nuovi o modificati, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di fondazione e regolarmente sottoscritti, devono essere trasmessi all'Autorità di vigilanza per il relativo esame.

La data di entrata in vigore del regolamento deve essere determinata all'interno del regolamento stesso (ad es. "valido dal gg.mm.aaaa").

Relativamente al regolamento di previdenza, al regolamento sugli accantonamenti attuariali e a quello sulla liquidazione parziale deve essere allegato l'attestazione dell'esperto in materia di previdenza professionale. Il modulo per la certificazione dell'esperto è reperibile all'indirizzo internet: [www.ostschweizeraufsicht.ch](http://www.ostschweizeraufsicht.ch)

Per le istituzioni collettive, in occasione della verifica dei piani di previdenza da parte dell'esperto in materia di previdenza professionale, deve essere tenuto in considerazione il parere dell'UFAS di cui al Bollettino della previdenza professionale Nr. 97 cfr. 569 (disponibile in tedesco e francese) oltre che la direttiva DTA 7 della CSEP. La documentazione supplementare evidenziata in precedenza deve essere trasmessa all'Autorità di vigilanza unitamente ai regolamenti (nuovi o modificati).

### Tasso minimo LPP e tasso d'interesse di mora per le prestazioni d'uscita

Il tasso minimo LPP per il 1° gennaio 2021 rimane all'1%. Il tasso d'interesse di mora per il 1° gennaio 2021 resta pure invariato al 2% (Tasso minimo LPP più 1%; cfr. art. 7 OLP).

Il tasso di mora è dovuto se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 4 LFLP)

### **Miglioramento delle prestazioni**

Gli istituti comuni e collettivi, nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente costituite, possono concedere miglioramenti delle prestazioni solo a determinate condizioni (art. 46 cpv. 1 OPP2). Fino a nuovo avviso è considerata un miglioramento delle prestazioni ai sensi dell'art. 46 OPP2 ogni remunerazione dell'avere di vecchiaia superiore al 2.0%. Questo valore rappresenta il valore limite. In futuro si rinuncerà ad adottare un tasso di interesse tecnico specifico per ogni cassa. Questo principio impedisce la discriminazione nei confronti di strutture collettive e comunitarie che hanno già definito i loro parametri tecnici in modo più conservativo. Questa regola è vincolante per tutte le istituzioni di previdenza comuni e collettive. Sono riservate le eccezioni di cui all'articolo 46 cpv. 2 e 3 OPP2 (cfr. Circolare della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni "Miglioramento delle prestazioni secondo l'articolo 46 OPP2", edizione dicembre 2019, consultabile al sito [www.ostschweizeraufsicht.ch](http://www.ostschweizeraufsicht.ch)).

### **Annunci sugli avvicendamenti di personale (Art. 48g OPP2)**

Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale, devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente (Art. 48g cpv. 2 OPP2). L'annuncio comprende il nome, la funzione e i diritti di firma. Auspichiamo come adeguata un'informazione trimestrale di eventuali modifiche.

Contestualmente all'annuncio di avvicendamenti, occorre confermare che è stata effettuata la necessaria verifica dell'integrità e lealtà, e che (se del caso) sono state annunciate le modifiche all'Ufficio del registro di commercio.

### **Annuncio di cambiamenti in seno all'ufficio di revisione rispettivamente all'esperto previdenziale**

L'ufficio di revisione e l'esperto previdenziale abilitato devono informare tempestivamente l'Autorità di vigilanza nel caso di una cessazione del loro mandato (art. 36 cpv. 3 e art. 41 OPP2).

### **Annuncio di contributi non incassati**

Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta (art. 58a cpv. 1 OPP2). L'informazione comprende il nome del datore di lavoro affiliato, il contributo annuo, l'ammontare dello scoperto e lo stato della procedura di incasso.

### **Rilevamento statistico della CAV PP**

LA CAV PP effettuerà nuovamente nel 2021 un rilevamento statistico per conoscere la situazione finanziaria delle casse pensioni al 31 dicembre 2020.

La CAV PP contatterà direttamente gli istituti di previdenza, i quali saranno tenuti a inserire i dati in un tool online. Ogni domanda al riguardo dovrà essere inoltrata alla CAV PP.

### **Tassa di vigilanza per la CAV PP**

Secondo l'art. 7 dell'Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP1) le Autorità di vigilanza riconoscono alla CAV PP una tassa di vigilanza. Questa tassa viene calcolata sulla base del numero di istituzioni vigilate, del numero di persone attive assicurate e sul numero di rendite versate da parte delle istituzioni vigilate, ed è riscossa presso le istituzioni vigilate (cfr. la decisione del Tribunale federale 9C\_331/2014 del 23 marzo 2015).

Il calcolo si basa sui dati al 31 dicembre dell'anno precedente (tassa base di CHF 300.-- per istituto di previdenza e una tassa flessibile di al massimo 80 centesimi per assicurato e per rendita pagata). In questo senso saranno calcolati gli importi per la tassa di vigilanza alla CAV PP per l'anno 2020 (sulla base dei dati al 31.12.2019), e nel corso della prima metà del 2021 sarà inviata la fattura alle istituzioni di previdenza.